

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.

2. L'attività di piercing al lobo dell'orecchio è disciplinata ai sensi degli articoli 6 e 8.